



Classe II- fondo MCC	100%
Classe IV- Enti Locali	100%
Classe V- fideiussioni IMATEX	100%
Classe VI - fornitori	100%

- che il Tribunale, con decreto del 10.4.2024 ha ammesso la società ricorrente alla procedura e regolato le tempistiche e le modalità delle operazioni di voto;
- che i Commissari Giudiziali nelle relazioni di cui all'art. 105 CCII hanno espresso parere favorevole, sottolineando come la procedura potrà avere esito positivo solo nell'ipotesi di vendita degli immobili nei tempi e modi ipotizzati nel piano;
- che all'esito delle operazioni di voto, la proposta è stata approvata da tutte le classi votanti in cui è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ai sensi dell'art. 64-bis comma 7 CCII;
- che, il Tribunale, con provvedimento del 2.8/10.9/2024, visto il risultato del voto, ha fissato l'udienza per l'eventuale omologa;
- che in data 23.10.2024 i Commissari Giudiziali hanno depositato il proprio parere positivo, non rinvenendo elementi di ostacolo all'omologa del piano di ristrutturazione ai sensi dell'art 64 bis CCII;
- che all'udienza del 29.10.2024 la società ricorrente ha insistito per l'omologa e la nomina a liquidatore dell'attuale amministratrice, in quanto soggetto più idoneo a proseguire le trattative riguardanti i beni immobili della società, ed i Commissari Giudiziali hanno ribadito il proprio parere positivo;

#### **RITENUTO**

- che la procedura, si sia svolta regolarmente, secondo quanto previsto dall'art 64 bis CCII;
- che, in mancanza di sopravvenienze peggiorative nelle more del procedimento, persistano i requisiti di ammissibilità della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione già valutati in sede di ammissione: sussistenza della qualità di imprenditore commerciale dell'istante; superamento delle soglie di esenzione ex art. all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII; individuazione del centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII; idoneità della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 39, 44, 87 CCII; ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza); corretta formazione delle classi ai sensi dell'art 64 bis comma 7 CCII e trattamento omogeneo all'interno di ciascuna di esse;
- che non è stata formulata alcuna opposizione da parte dei creditori dissenzienti ai sensi dell'art. 64 bis comma 8° CCII;
- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;



- che, in ragione della natura del piano di ristrutturazione, che prevede la liquidazione del patrimonio della società, e tenuto conto del testo dell'art. 64 bis comma 9 CCII, applicabile *ratione temporis* in relazione al momento del voto dei creditori, sussistono i presupposti per la nomina di un Liquidatore Giudiziale ai sensi dell'art. 84 comma 8 CCII, che procederà alla liquidazione dei beni secondo le modalità stabilite nel piano approvato dai creditori;
- che, invece, in relazione agli adempimenti della fase di esecuzione, debba essere applicata la disciplina dell'art. 64 bis CCII nella versione attualmente vigente, con conseguente operatività dell'art. 114 CCII, salva la possibilità della conduzione delle trattative da parte del Liquidatore in quanto oggetto del piano approvato dai creditori secondo la disciplina vigente al momento del voto;

#### **P.Q.M.**

il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,

#### **OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione di cui alla domanda presentata da della LUNA SRL (CF e P.IVA 02185510134) con sede legale in Erba (CO) C.so XXV aprile 167/b e centro degli interessi principali in Nibionno (LC) Via Volta 1/bis,

#### **NOMINA**

Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti e Liquidatore giudiziale la sig.ra MARIA GIULIA FUMAGALLI;

#### **CONFERMA**

nelle funzioni di Commissari Giudiziali la Dott.ssa RAFFAELLA PAVERI e il Dott MARIO MOTTA

#### **DETTA**

1) le seguenti modalità relativamente agli obblighi informativi cui è soggetto il Liquidatore:

- dovrà confrontarsi costantemente con i Commissari Giudiziali sulle strategie di liquidazione del patrimonio;
- dovrà informare preventivamente i Commissari, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione;
- avrà l'obbligo di presentazione e comunicazione ai creditori e ai Commissari Giudiziali di relazioni informative semestrali in merito alle attività propedeutiche al realizzo del patrimonio societario, dando altresì conto degli eventuali mandati conferiti ad intermediari immobiliari e degli eventuali altri canali utilizzati per la ricerca di potenziali acquirenti, nonché dello stato delle inerenti trattative, allegando e condividendo le proposte ricevute;
- comunicherà ai commissari giudiziali un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale;



2) le seguenti disposizioni nei confronti dei Commissari giudiziali:

- inserimento del presente decreto nell'apposito sito Internet del Tribunale;
- dare notizia della relazione semestrale e del rapporto riepilogativo finale, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del Tribunale;
- fare segnalazione al Giudice Delegato di eventuali scostamenti rilevanti dal piano e situazioni tali da comprometterne l'esecuzione;

#### MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente ed ai Commissari giudiziali, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori, nonché per gli adempimenti ai sensi dell'art. 48 comma 5° CCII.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 29.10.2024.

Il Giudice relatore  
dott. Dario Colasanti

Il Presidente  
dott. Marco Tremolada

